



SOMMARIO

MESE DI LUGLIO 2006

INDICAZIONE NUMERO PARTITA IVA NEL SITO WEB	PAG. 1
NOTIZIE FLASH AREA CONSULENZA DEL LAVORO	PAG. 5
QUALITÀ E CERTIFICAZIONE: NASCE IL CODICE A BARRE DELL'EDILIZIA	PAG. 6
AMBIENTE E SICUREZZA	PAG. 7
SPECIALE FINANZIAMENTI	PAG. 8
SCADENZARIO	PAG. 9

INDICAZIONE NUMERO PARTITA IVA NEL SITO WEB ARTICOLO 35, COMMA 1, D.P.R. n. 633 DEL 1972

Riferimenti: **Agenzia delle Entrate, R.M.
n. 60 del 16/05/2006**

L'articolo 35, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404 (in vigore dal 1 dicembre 2001), dispone che:

“I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.

2. Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare:

a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

c) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione;

d) il tipo e l'oggetto dell'attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;

e) per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell'internet service provider;

f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente.”.

Con risoluzione del 15/06/2006 n. 60, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con specifico riguardo al rapporto tra comma 1 e comma 2, lettera e) della citata disposizione.

In particolare, si è voluto chiarire se il numero di partita Iva, attribuito dagli stessi uffici dell'Agenzia a quanti intraprendono l'esercizio di impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, debba o meno essere indicato nella home-page del sito web anche nel caso in cui il sito venga utilizzato per scopi meramente

propagandistici e pubblicitari, senza il compimento di attività di commercio elettronico.

Da un'interpretazione sistematica delle disposizioni in commento emerge che l'adempimento previsto all'articolo 35, comma 1, ha natura e finalità differenti rispetto a quello contenuto nel comma 2, lettera e), limitato ai soli soggetti che effettuano attività di commercio elettronico.

L'obbligo di indicazione del numero di partita Iva nel sito web rileva per tutti i soggetti passivi Iva, a prescindere dalle concrete modalità di esercizio dell'attività.

Di conseguenza, quando un soggetto Iva dispone di un sito web relativo all'attività esercitata, quando anche utilizzato solamente per scopi pubblicitari, lo stesso è tenuto ad indicare il numero di partita Iva, come chiaramente disposto dall'articolo 35, comma 1.

L'articolo 35, comma 2, lettera e), concerne, invece, il contenuto della dichiarazione di inizio attività, la cui presentazione è un adempimento che precede l'attribuzione della partita Iva ed è finalizzato, fra l'altro, all'acquisizione da parte dell'Amministrazione finanziaria delle informazioni inerenti all'attività da esercitare.

D'altro canto, qualora l'indicazione del numero di partita Iva nel sito web fosse necessaria solamente per quanti svolgono attività di commercio elettronico, non vi sarebbe stata ragione di qualificare, al comma 1, il sito web come "eventuale", posto che, in caso di commercio elettronico, l'esistenza di uno spazio web è necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività.

ACCERTAMENTO: LA GESTIONE DELL'AVVISO DI IRREGOLARITÀ

Riferimenti: **Art. 2-bis, DL n. 203/2005**

Istruzioni mod. UNICO 2006 PF

Circolare Agenzia delle Entrate 13.3.2006, n. 10/E

Il c.d. "Decreto collegato alla Finanziaria 2006" ha introdotto la possibilità da parte

del contribuente di scegliere la modalità con cui l'Agenzia delle Entrate dovrà inviare l'eventuale avviso di irregolarità.

In particolare, per le dichiarazioni presentate dall'1.1.2006, l'avviso di irregolarità, il cui fine è permettere al contribuente di fornire le informazioni e i dati necessari a chiarire la sua posizione ovvero di regolarizzare la stessa prima dell'iscrizione a ruolo, può essere inviato telematicamente all'intermediario ovvero per posta direttamente al contribuente.

L'invio telematico dell'avviso di irregolarità all'intermediario può essere effettuato solo se, dopo che il contribuente ha barrato nel Frontespizio della dichiarazione la casella "Invio avviso telematico all'intermediario", l'intermediario ha accettato l'incarico barrando la casella "Ricezione avviso telematico".

L'AVVISO DI IRREGOLARITÀ

Nei casi in cui, a seguito dei controlli automatici effettuati dall'Amministrazione finanziaria sulla liquidazione delle dichiarazioni, sono riscontrate delle irregolarità o delle incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'art. 6, Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), prevede che l'Amministrazione finanziaria, prima di procedere all'iscrizione a ruolo, inviti il contribuente interessato a **fornire chiarimenti e documenti utili** a delineare la sua posizione. Nella pratica, prima dell'invio al contribuente della cartella di pagamento esattoriale, è inviato il c.d. "**avviso di irregolarità**" indicante, oltre all'importo dovuto, le motivazioni che hanno determinato la rettifica e l'Ufficio competente di riferimento per avere ulteriori informazioni in merito all'atto ricevuto.

L'avviso di irregolarità può essere inviato attraverso il canale telematico (all'intermediario che ha inviato la dichiarazione) ovvero tramite il servizio postale (al contribuente).

L'AVVISO DI IRREGOLARITÀ "POSTALE"

L'avviso di irregolarità è inviato dall'Agenzia delle Entrate **al contribuente con raccomandata A/R.**

Entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso, in base a quanto disposto dall'art. 54-bis, DPR n. 633/72, il contribuente può:

- **pagare le somme dovute** così come risultanti dalla comunicazione ricevuta;
- **fornire all'Amministrazione finanziaria i dati e le motivazioni** necessari a

giustificare la propria posizione e quindi "annullare" la rettifica effettuata dall'Ufficio.

Si rammenta che l'avviso di irregolarità non può essere impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria; detta azione è possibile solo successivamente, ossia quando le somme dovute vengono iscritte a ruolo.

Qualora il contribuente decida di versare le somme dovute (imposta oggetto della rettifica maggiorata dei relativi interessi e della sanzione), così come risultanti dall'avviso di irregolarità, l'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/97 prevede che, se il pagamento è effettuato **entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione**:

- **l'iscrizione a ruolo non è eseguita;**
- la **sanzione** dovuta, prevista nella misura del 30%, è **ridotta ad 1/3 (10%).**

Si rammenta che il contribuente, dovendo effettuare il pagamento utilizzando il mod. F24, ha la **possibilità di compensare** le somme dovute, indicando nella "**Sezione Erario**", oltre ai consueti dati (codice tributo, anno di riferimento e importo a debito), il codice dell'avviso di irregolarità.

Con la Risoluzione 5.5.2006, n. 58/E sono stati istituiti i codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, nel caso in cui il contribuente intenda versare solo una parte della quota complessivamente dovuta ed abbinata, sul mod. F24 allegato alla comunicazione, al codice tributo 9001.

L'AVVISO DI IRREGOLARITÀ "TELEMATICO"

L'art. 2-bis, DL n. 203/2005, ha disposto che, con riferimento alle **dichiarazioni presentate dall'1.1.2006** e pertanto già con il mod. UNICO 2006, ferma restando la possibilità di inviare al contribuente la raccomandata A/R, **l'Agenzia delle Entrate può inviare l'avviso di irregolarità:**

- **in via telematica;**
- **all'intermediario che ha curato l'invio della dichiarazione.**

Gli intermediari ai quali inviare l'avviso di irregolarità, individuati dall'art. 2-bis in

esame, sono i soggetti identificati dall'art. 3, comma 3, DPR n. 322/98.

A tal proposito l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.3.2006, n. 10/E specifica però che tra gli intermediari **vanno ricompresi anche i c.d. "trasmettitori di gruppo"**, di cui al comma 2-bis dell'art. 3, DPR n. 322/98, che curano la trasmissione delle dichiarazioni delle società appartenenti allo stesso gruppo.

L'invio dell'avviso di irregolarità "telematico" è **possibile solo se:**

2 - il contribuente sceglie in dichiarazione **l'invio telematico all'intermediario;**
l'intermediario accetta di ricevere l'eventuale avviso di irregolarità del contribuente.

Nel caso in cui **l'intermediario** accetta di ricevere l'avviso di irregolarità relativo ad una dichiarazione da lui trasmessa, si impegna anche, per espressa previsione dell'art. 2-bis in esame, ad **"avvisare" il contribuente interessato tempestivamente e comunque entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso.**

La scelta per la modalità di invio "telematico" dell'avviso di irregolarità prevede infine una diversa decorrenza dei termini entro i quali il contribuente ha la possibilità di **regolarizzare** la propria posizione beneficiando della riduzione ad 1/3 delle sanzioni.

Il comma 2, dell'art. 2-bis dispone infatti che:

*"il termine di cui all'articolo 2 comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, **decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito...**"*

Quanto sopra è stato specificato anche dall'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 10/E, secondo la quale:

*"il termine di **trenta giorni** previsto a favore del contribuente per effettuare il pagamento ed*

*evitare, in tal modo, l'iscrizione a ruolo, **non decorre dalla data della comunicazione, bensì dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito all'intermediario"**.*

LA COMPILAZIONE DEL MOD. UNICO 2006

Come sopra accennato, l'Agenzia delle Entrate può inviare telematicamente l'avviso di irregolarità all'intermediario solo nel caso in cui sia il contribuente che l'intermediario esprimano in dichiarazione la propria scelta in tal senso.

A tal fine, nel **Frontespizio del mod. UNICO 2006** sono state aggiunte:

- 1 - nel riquadro *"Firma della dichiarazione"* la **casella "Invio avviso telematico all'intermediario"**. Barrando tale casella il contribuente "chiede" che l'avviso di irregolarità sia inviato telematicamente all'intermediario;
- 2 - nel riquadro *"Impegno alla presentazione telematica"* la **casella "Ricezione avviso telematico"**. Barrando tale casella l'intermediario accetta di ricevere telematicamente l'eventuale avviso di irregolarità relativo alla dichiarazione e di darne comunicazione al contribuente interessato entro il termine previsto di 30 giorni.

Si rammenta che la scelta per l'invio telematico all'intermediario dell'avviso di irregolarità è espresso con analoghe modalità anche nei modd. IVA e 770.

Area Consulenza Fiscale



CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: CHIARIMENTI DEL MINISTERO

Il Ministero del Lavoro è intervenuto, in risposta a diversi quesiti, per fornire nuovi chiarimenti in merito alla disciplina del contratto di apprendistato.

In particolare, il Ministero precisa che:

- qualora il **CCNL non abbia regolamentato** l'apprendistato professionalizzante e la Regione abbia invece disciplinato, per la parte di sua competenza, il contratto di apprendistato, i limiti di età per l'assunzione rimangono quelli previsti dalla "vecchia" disciplina (Legge n. 196/1997 e n. 25/1955);
- non è possibile applicare la disciplina dell'apprendistato professionalizzante **in assenza di contrattazione nazionale** che disciplini la durata dell'apprendistato in funzione delle qualifiche;
- in caso di assunzione di **giovani apprendisti di età compresa tra 15 e 18 anni**, nei confronti dei quali trova applicazione la disciplina di cui all'art. 16 della Legge n. 196/1997, è necessario fare riferimenti, ai fini della durata del contratto, alla versione del CCNL che disciplinava il vecchio apprendistato mentre, da un punto di vista retributivo, si devono applicare le disposizioni del nuovo CCNL.

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE: IMPORTI VALIDI DAL 1° LUGLIO 2006

L'INPS, con la **Circolare n. 83 del 16 giugno 2006**, ha comunicato i nuovi limiti di reddito ai fini della determinazione dell'assegno al nucleo familiare.

Come si ricorderà, infatti, i livelli di reddito, ai sensi dell'articolo 2, comma 12 del DL n. 69/1988 convertito nella Legge n. 153/1988, sono rivalutati annualmente in base alla variazione in percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, variazione risultata pari, per lo scorso anno, all'1,7%.

I nuovi limiti di reddito sono da applicare con decorrenza **1° luglio 2006 – 30 giugno 2007**.

CONTRATTO DI INSERIMENTO: ALCUNI CHIARIMENTI DAL MINISTERO

Con la **Nota n. 4570 del 25 maggio 2006**, il Ministero del Lavoro, in risposta ad un interpello,

fornisce alcune precisazioni in merito al contratto di inserimento stipulato, ai sensi dell'articolo 54, lettera d) del D.Lgs n. 276/2003, con soggetti "che desiderino riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni".

Il Ministero del Lavoro precisa che per procedere correttamente all'assunzione i lavoratori debbono presentare al datore di lavoro un'**apposita dichiarazione di responsabilità** con la quale attestino di non aver lavorato nel biennio antecedente.

Inoltre il lavoratore deve consegnare l'**attestazione del competente Centro per l'impiego**, dalla quale risulti che il lavoratore medesimo non è presente negli elenchi anagrafici con riferimento al predetto citato periodo.

Con la **Circolare n. 74 del 19 maggio 2006**, l'INPS, alla luce di alcune novità normative, interviene poi sulla disciplina contributiva del contratto di inserimento.

In particolare viene chiarito che i contratti di inserimento stipulati con donne residenti su tutto il **territorio nazionale** danno diritto allo sgravio dei contributi a carico del datore di lavoro nella misura del **25%**.

Misure agevolative superiori al 25%, potranno essere fruite esclusivamente nei territori del centro sud individuati dal **Decreto 17 novembre 2005**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006.

ANCHE ALLO STRANIERO APPLICABILI I CONTRATTI A TERMINE DI BREVE DURATA

In risposta ad un interpello il Ministero del Lavoro, con la **Nota 25 maggio 2006, n. 4571**, fornisce un importante chiarimento relativamente ai rapporti di lavoro di breve durata con il lavoratore straniero.

Il quesito verte sulla possibilità di instaurare con lo straniero quei particolari **rapporti di lavoro a tempo determinato di durata limitata** previsti dal comma 4, articolo 1 e dal comma 3, articolo 10 del D.Lgs n. 368/2001.

Il Ministero del Lavoro chiarisce che ai lavoratori stranieri presenti in Italia, in possesso di regolare titolo di soggiorno, risultano **applicabili** le disposizioni legali e contrattuali valevoli per i lavoratori italiani, essendo garantita la piena parità di trattamento.

Il lavoratore straniero pertanto **può essere assunto** con qualsiasi tipo di contratto di lavoro, compreso il contratto a termine.

Area Consulenza del Lavoro

Nasce il codice a barre dell'edilizia

Lo scambio di informazioni tra i differenti soggetti operanti nella filiera delle costruzioni, dal committente al progettista fino all'impresa ed ai suoi fornitori, è da sempre sentito come elemento di freno alla vera concorrenzialità del settore e quale generatore di inutili e rilevanti costi indotti attualmente non meglio ottimizzabili.

Uno stesso elemento, una lavorazione, una fornitura, assumono nei diversi appalti, ma molto spesso anche nello stesso intervento, nome, descrizione e specifiche differenti a seconda che facciano riferimento al capitolato (tecnico o prestazionale), alle tavole grafiche, all'elenco prezzi, fino alle direttive della Direzione Lavori, del Responsabile del Procedimento, ecc.

Una babele lessicale (e di sostanza) pervade tutti i cantieri, costringendo gli attori del processo -e soprattutto le imprese di costruzione- a continui controlli e verifiche perché, ad esempio, dietro il solito getto di calcestruzzo non si nasconda, tra le righe di descrizioni che sempre più ridondano d'informazioni (spesso inutili), quella particolare richiesta, l'uso di quel particolare additivo che, non visto, porta il prezzo offerto ad essere irrisorio e la lavorazione in perdita anziché in utile.

Termini desueti, o regionali se non locali, descrizioni che non combaciano tra i diversi documenti d'appalto, che si modificano per ogni stazione appaltante, per ogni progettista, ogni impresa, ogni fornitore seppure riguardanti il medesimo oggetto; tempi impiegati a verificare e riscrivere la medesima lavorazione perché ogni volta differente ma sempre uguale nella sostanza, oppure ogni volta uguale, all'apparenza, ma differente nella sua essenza; ed allora ecco nascere e ripetersi incomprensioni, riserve, contenziosi, quando va male, incremento della percentuale di rischio sulla commessa, comunque ed in ogni caso, quando va bene (per almeno tentare di arginare quest'alea d'incertezza ed i sicuri costi conseguenti).

Sulla scorta di un consolidato sistema di codifica internazionale, UNI ha da qualche giorno proposto in inchiesta pubblica il progetto di norma dal titolo: **"Codificazione dei prodotti e dei processi costruttivi in edilizia"**, Parte prima, introduttiva, e Parte seconda dedicata al sistema di codificazione per l'edilizia, al cui gruppo di lavoro hanno partecipato, tra gli altri: Politecnico di Milano,

Autorità Lavori Pubblici, Regione Lombardia, Ance, Centredil, Assimpredil, Aler Milano, Metropolitana Milanese ed alcune tra le maggiori case software del settore.

Il progetto di norma in questione si occupa, dunque, di uniformare attraverso un sistema codici unici ogni risorsa, lavorazione ed elemento della filiera delle costruzioni al fine di rendere certa ed univoca, appunto, la loro identificazione e, di seguito, facilitare la trasmissione compiuta delle informazioni, nel processo e tra i soggetti in esso operanti.

Un unico codice per ciascuna risorsa (lavoro od opera) che sia questa descritta in un capitolato, o venga rappresentata in forma grafica o fotografica, o ancora appartenga ad un listino od un elenco prezzi. Medesime caratteristiche (fisiche o tecniche), stesso nome e stesso codice; differenti, seppur minime, caratteristiche, diverso nome e codice. Nessuna possibilità di frapposizione o fraintendimento; lettura immediata del dato, suo intreccio e correlazione tra i difforni documenti contrattuali, anche in automatico da parte dei sistemi informatizzati; immediata traduzione, in termini più familiari per il territorio (e le maestranze), o da altre lingue (appalti comunitari, internazionali, ecc.).

Nasce, per così dire, il codice a barre dell'edilizia, che riguarderà però non solo i materiali od i semilavorati, ma anche i soggetti, le lavorazioni, le opere compiute, ecc.

Accompagnano la norma alcune appendici ove ogni risorsa, lavoro od elemento, come detto, oltreché codificato, è compiutamente descritto in forma di testo.

In particolare, appunto per questa parte descrittiva, si invitano tutti i soggetti interessati: progettisti, imprese, stazioni appaltanti, università ed istituti di ricerca, ecc., a proporre proprie osservazioni al fine di uniformare al meglio la parte puramente di carattere terminologico della norma in questione.

In ultimo si ricorda che, a breve, riprenderanno i lavori per la Parte terza della norma, dedicata ai sistemi di misurazione delle risorse e delle opere, e la Parte quarta, dedicata ai criteri per la quantificazione economica delle lavorazioni.

Area Qualità e Certificazione

IL NUOVO CODICE AMBIENTALE

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Con l'entrata in vigore lo scorso 29 aprile 2006 del **Testo Unico Ambientale**, molte sono le novità in tema di smaltimento rifiuti che interessano le imprese artigiane. In queste brevi note cerchiamo di dare una prima informazione alle imprese sui nuovi obblighi a cui sono chiamate a rispondere.

Registri rifiuti

- L'obbligo di tenuta dei registri e' estesa a tutte le imprese artigiane che producono anche rifiuti speciali non pericolosi indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza (**non e' più prevista l'esclusione per le imprese artigiane che occupano fino a tre dipendenti**);
- I registri dei rifiuti non dovranno essere più vidimati;
- Le registrazioni dovranno essere effettuate :
 - 1) Per i produttori, i trasportatori, gli intermediari, i commercianti entro 10 giorni lavorativi dalla produzione o dallo scarico del rifiuto;
 - 2) Per i soggetti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
- E' entrato in vigore l'obbligo di utilizzare un nuovo modello di registro rifiuti che seguendo le modalità fissate dalla normativa sui registri I.V.A. (deve essere conservato a norma cioè senza cancellature , ecc.) **non deve essere vidimato**. Ovviamente le imprese potranno continuare ad effettuare le registrazioni sul "vecchio registro" fino ad esaurimento dello stesso rispettando i contenuti del nuovo modello: "peso verificato a destino". Questa dicitura deve essere annotata nel caso si effettui una registrazione di scarico (consigliamo di utilizzare lo spazio delle annotazioni).

Trasporto rifiuti prodotti in proprio

Le imprese che **effettuano** il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi in modo ordinario e regolare, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano i 30kg o Litri al giorno, hanno l'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale gestori Ambientali. L'efficacia dell'iscrizione e' subordinata alla corresponsione del diritto annuale di iscrizione di 50 Euro che deve effettuarsi contestualmente alla presentazione della domanda in marca da bollo da 14,62 Euro. **Questo nuovo provvedimento può riguardare soprattutto le imprese che trasportano i rifiuti da demolizione e costruzione (macerie e calcinacci) provenienti da cantieri edili, o i rifiuti del settore impiantistico e delle officine di autoriparazione. Onde evitare le sanzioni previste dalla legge, consigliamo le imprese interessate di venire in Associazione a valutare attentamente le singole posizioni, per le regolarizzazioni del caso.**

La validità delle autorizzazioni al trasporto rifiuti recuperabili prodotti da terzi passa da 2 anni a 5 anni .

Imprese che effettuano il recupero di rifiuti

Il nuovo testo unico prevede che le imprese che effettuano il recupero di rifiuti dovranno chiedere l'iscrizione all'Albo

nazionale dei Gestori Ambientali e non più alla Amministrazione Provinciale competente per territorio. Le autorizzazioni – comunicazioni attualmente in possesso delle aziende hanno validità fino alla loro scadenza.

Inoltre il nuovo decreto sul recupero dei rifiuti DM 5 Aprile 2006, obbliga le imprese **autorizzate in via semplificata al Recupero dei rifiuti**, a dover verificare **entro il 3 LUGLIO 2006**, se l'autorizzazione posseduta è in linea con quanto previsto dalla nuova normativa (rispetto delle soglie limite in Tonnellate/anno), **o se devono procedere a richiedere una nuova Autorizzazione.**

Competenze delle Province

Fino a quando la regione Emilia Romagna non approverà i nuovi atti di delega alle Amministrazioni Provinciali tutte le autorizzazioni ordinarie per lo stoccaggio, il trattamento dei rifiuti, le emissioni in atmosfera e le bonifiche di siti inquinati potranno essere rilasciate solamente dalla Regione stessa.

EVASIONE TARIFFA RIFIUTI NEL COMUNE DI CESENA: entro il 31-7-2006 E' POSSIBILE REGOLARIZZARE LE PENDENZE

Nell'ambito dell'Affidamento del Servizio Gestione Rifiuti Solidi Urbani, il gestore (HERA Spa), ha il compito di recuperare per i Comuni che hanno adottato la TARIFFA RIFIUTI, quote di evasione ed elusione esistenti sul territorio.

Il Provvedimento riguarda soprattutto i Comuni di Cesena e Forlì, che hanno adottato la Tariffa a partire dall'anno 2000.

Per evitare, in caso di accertamento diretto da parte di HERA Spa, la trasmissione di pesanti sanzioni, **è consentito entro il 31 LUGLIO 2006, per gli utenti del Comune di Cesena** (sia domestici, che extra-domestici), il cosiddetto **RAVVEDIMENTO OPEROSO**.

In pratica il cittadino o l'impresa, possono spontaneamente dichiarare ad HERA eventuali situazioni irregolari (superfici non dichiarate, destinazioni d'uso diverse dei locali, etc.) che comportano l'evasione o l'elusione della Tariffa Rifiuti. In tal caso possono venire recuperate le tariffe non pagate, fino al quinto anno pregresso, ma vengono evitate le sanzioni previste dalla Legge.

Per usufruire del ravvedimento operoso e regolarizzare le posizioni, le imprese interessate, possono su prenotazione telefonica (0547/643853) chiedere appuntamento ad HERA, che riserverà entro il prossimo 31 Luglio, un servizio specifico.

Si informano le imprese che, a partire dal prossimo settembre, HERA Spa, organizzerà comunque direttamente un'iniziativa autonoma di recupero dell'evasione, tramite una società di servizio esterna.

Si ricorda che i consulenti in materia di ambiente e sicurezza di Confartigianato Cesena sono a disposizione per ogni ulteriori informazione, chiarimento o assistenza consulenziale e possono essere contattati ai numeri di telefono 0547.642563-642564.

Area Ambiente e Sicurezza



Luglio 2006

lunedì 10 luglio

➤ PERSONALE DOMESTICO

Versamento dei contributi relativi al personale domestico (trimestre aprile – giugno)

sabato 15 luglio

➤ CONTRIBUENTI FORFETTARI (MINIMI) E MINORI (SUPERSEMPPLICATI)

Termine per l'annotazione delle operazioni fatturate o effettuate nel mese precedente e dei compensi e corrispettivi non rilevanti ai fini IVA

➤ EMISSIONE FATTURE DIFFERITE

Termine ultimo per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni eseguite nel mese precedente (art. 21, comma 4, D.P.R. 633/72)

➤ ANNOTAZIONE FATTURE CON IMPORTI INFERIORI A EURO 154,94, RICEVUTE E/O SCONTRINO FISCALE

Termine ultimo per l'annotazione del documento di riepilogo delle fatture di importo inferiore a euro 154,94 relative al mese precedente e per la registrazione delle operazioni relative al mese precedente per le quali si è rilasciato scontrino o ricevuta fiscale

lunedì 17 luglio

➤ IRPEF RITENUTE ALLA FONTE e ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE SU REDDITI LAVORO AUTONOMO, DIPENDENTE E ASSIMILATI

Versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro autonomo, dipendente e assimilati del mese precedente e delle quote dell'addizionale regionale/comunale all'IRPEF, trattenuta sui redditi di lavoro dipendente/pensione (IRPEF)

➤ IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE

Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi derivanti da provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, utilizzazioni di marchi ed opere dell'ingegno e associazione in partecipazione

➤ IVA LIQUIDAZIONE MENSILE

Termine per procedere alla liquidazione nonché al versamento dell'imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente

➤ IVA COMUNICAZIONE DATI DICHIARAZIONI DI INTENTO

Invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente

➤ CONTRIBUTI INPS MENSILI E RELATIVI ALLA GESTIONE SEPARATA

Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti e del contributo previdenziale sui compensi corrisposti agli assimilati ed autonomi senza propria cassa

giovedì 20 luglio

➤ DICHIARAZIONE UNIFICATA – MODELLO UNICO 2006 – PERSONE FISICHE

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con maggiorazione dello 0,4%, relativi a: - IRPEF (saldo 2005 e primo acconto 2006); - addizionale regionale/comunale IRPEF; - IVA (con la maggiorazione dello 0,4% per mese o frazione di mese a partire dal 17 marzo e fino al 20 giugno); - IRAP (saldo 2005 e primo acconto 2006); - contributo IVS (saldo 2005 e primo acconto 2006); - contributo gestione separata INPS professionisti (saldo 2005 e primo acconto 2006); - acconto del 20% dell'imposta dovuta per i redditi assoggettati a tassazione separata; - imposte sostitutive

➤ DICHIARAZIONE UNIFICATA – MODELLO UNICO 2006 – SOCIETÀ DI PERSONE

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con maggiorazione dello 0,4%, relativi a: - IVA (con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 17 marzo e fino al 20 giugno); - IRAP (saldo 2005 e primo acconto 2006); - imposte sostitutive

➤ DICHIARAZIONE UNIFICATA – MODELLO UNICO 2006 – SOGGETTI IRES

Versamento, con maggiorazione dello 0,4%, dell'IRES e dell'IRAP a saldo 2005 e primo acconto per il 2006 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio nei termini ordinari

➤ DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO

Termine ultimo per il versamento, con maggiorazione dello 0,4%, del diritto camerale annuale

➤ IVA COMUNITARIA, PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT MENSILI

Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione

lunedì 31 luglio

➤ MODELLO 730/2006

Termine ultimo per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio (sulla retribuzione erogata nel mese) degli importi risultanti dal prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) o dal Mod. 730-4 (redditi 2005)

➤ DICHIARAZIONE UNIFICATA E DICHIARAZIONE DEI REDDITI – MODELLO UNICO 2006 – PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI PERSONE

Presentazione delle dichiarazioni a banca o posta per i soggetti non obbligati all'invio telematico

➤ DICHIARAZIONE ANNUALE IVA CARTACEA

Ultimo giorno utile per la presentazione su supporto cartaceo della dichiarazione annuale IVA da parte dei contribuenti che non presentano la dichiarazione annuale unificata

➤ IVA COMUNITARIA, PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT TRIMESTRALI

Termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie registrate o soggette a registrazione (trimestre aprile - giugno)

➤ IVA - RIMBORSO / COMPENSAZIONE TRIMESTRALE

Termine per la richiesta di rimborso/compensazione dell'IVA a credito del trimestre precedente (secondo trimestre 2006)